



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LEGALE SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Determinazione N. 145 / 2023

Responsabile del procedimento: GIUSEPPE CHIAIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER ANNI TRE , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 114.797,72 EURO

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, come in ultimo modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16/06/2022, e in particolare l’art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma c) indica che essi approvano i progetti esecutivi di lavori, servizi e forniture riferiti alle strutture cui sono preposti;
- iv. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022, nuovo documento di programmazione che assorbe e sostituisce, tra gli altri, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, c. 1, del D.L. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021 e del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, con particolare riferimento alla sezione “valore pubblico, performance e anticorruzione” e alle seguenti sottosezioni:
 - “performance” che prevede per questo servizio l’obiettivo di gestione “miglioramento della gestione dei sinistri di RCT” ;
 - “programmazione per la prevenzione della corruzione”;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all'attribuzione al sottoscritto dell'incarico dirigenziale dell'area legale, nella quale rientra il servizio manleva assicurativa, e confermato per ulteriori tre anni con decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022;

premesse che:

- i. con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2023 il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2023 – 2024 – 2025;
- ii. la gestione dei contratti assicurativi dell'ente rientra fra le attività del servizio manleva assicurativa;
- iii. il contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia scadrà il 27/05/2023;

dato atto che è necessario, ai fini di individuare e/o di aggiornare e gestire, anche in relazione alla continua evoluzione giurisprudenziale e normativa, gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell'ente, acquisire un servizio di consulenza ed intermediazione (cd. brokeraggio) in campo assicurativo per potersi affidare a soggetti dotati di particolare professionalità per poter utilizzare lo strumento assicurativo con efficienza ed efficacia;

ritenuto pertanto necessario acquisire il servizio di brokeraggio assicurativo, consistente in attività di intermediazione e consulenza anche relativamente ai sinistri attivi e passivi dell'ente;

atteso che, prima di avviare le procedure di acquisizione del servizio di cui trattasi, è necessario predisporre ed approvare il relativo progetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

considerato che l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nell'indicare i diversi livelli di progettazione, ha previsto:

- i. al comma 14 che la progettazione per quanto riguarda servizi e forniture sia articolata in un unico livello e sia predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio;
- ii. al comma 15 che il progetto contenga:
 1. la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 2. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 3. il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

rilevato che:

- i. in data 08/11/2022 è stato predisposto da parte del servizio manleva assicurativa il progetto relativo all'acquisizione del servizio di cui trattasi, composto dai seguenti elaborati:
 1. relazione tecnico – illustrativa
 2. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
 3. calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;

4. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 5. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - 6 indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;
- ii. il progetto definitivo, in sintesi, prevede di affidare ad un soggetto qualificato, iscritto all'apposito registro unico degli intermediari assicurativi, l'assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi stessi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, da eseguirsi con le modalità puntualmente indicate nel capitolato d'appalto;

atteso che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi e pertanto si ritiene di quantificare la retribuzione del servizio nella misura invariabile della provvigione del 3% per la polizza RC Auto e di quella del 7% per le altre polizze, che costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell'appalto. Dette percentuali sono state determinate tenendo in considerazione la prassi negoziale riferita ad altri enti di analoghe dimensioni e tipologia, con cui è assicurata una remunerazione del broker congrua per i servizi richiesti in relazione alla durata dell'affidamento;

dato atto che:

- i. l'appalto rientra nei limiti temporali e di valore indicati dagli artt. 1 e 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, come a loro volta modificati dall'art. 51 della L. 108/2021, e pertanto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi, come indicato dalle "Linee Guida ANAC n. 4" quale best practise per questo tipo di affidamenti, conducendo la trattativa su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come richiesto dalla normativa vigente qualora su tale mercato vi sia disponibilità dei prodotti e/o servizi richiesti o vi siano iscritti operatori economici in grado di soddisfare la richiesta;
- ii. l'affidatario dovrà essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento e dovrà comunque essere scelto nel rispetto del principio di rotazione, come stabilito dall'art. 2, lett a) della citata L. 108/2021;

ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto progetto, allegato alla presente determinazione;

dato atto poi che, **per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:**

- i. il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
- ii. dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024)
- iii. per la carenza nell'organico del servizio manleva assicurativa di figure professionali dotate del livello di inquadramento giuridico in relazione alla funzione da svolgere, la funzione di responsabile unico del procedimento viene svolta dal sottoscritto dirigente (rif. mis. Z20A del PCPT 2022 – 2024) ;

considerato che, sia ai fini della prevenzione della corruzione, sia perché il sottoscritto r.u.p., responsabile di più strutture istituzionali e in comando al 40% dell'orario di lavoro dal Comune di Venezia, è nella materiale impossibilità di seguire l'evoluzione operativa e gestionale di tale

appalto, è necessario affiancare al r.u.p. un direttore dell'esecuzione del contratto i cui i compiti sono indicati al titolo III capo II del decreto del M.I.T. n. 49 del 07/03/2018;

dato atto che quanto sopra giustifica la scissione della figura del direttore dell'esecuzione del contratto da quella del r.u.p., come previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, punto 10.2 lettera e);

dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

determina

- 1 di approvare il progetto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia per tre anni, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnico – illustrativa
 - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
 - calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
 - prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire – aspetti oggetto di variante migliorativa – criteri premiali;
2. di incaricare il sig. Federico Corich, dipendente del servizio manleva assicurativa in possesso delle competenze amministrative necessarie e dotato di esperienza in materia, quale direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE CHIAIA

atto firmato digitalmente